



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Provincia di Verona

**PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA A RILEVANZA
EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI
SENSI DELL’ART. 176 E S.S. DEL D. LGS. 36/2023
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE DI NUOVA COSTITUZIONE NELLA
FRAZIONE DI TARMASSIA DEL COMUNE DI ISOLA
DELLA SCALA (VR)**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE	45
1.1 La piattaforma telematica SINTEL	4
1.2 Dotazioni tecniche	6
1.3 Registrazione e identificazione	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	10
4.1 Durata	10
4.2 Revisione della Concessione	10
4.3 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6.1 Self cleaning	12
6.2 Altre cause di esclusione	13
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
7.1 Requisiti di idoneità professionale	13
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie	14
7.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili ...	14
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
9. AVVALIMENTO	15
10. SUBAPPALTO	16
11. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 Domanda di partecipazione	23
15.2 DGUE	25
15.3 Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE	26
15.4 Documentazione in caso di avvalimento	26
15.5 Documentazione in caso di soggetti associati	27
15.6 Sottoscrizione dei documenti	28
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA	29
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA	31
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	33
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	33
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	39
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	40
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi	41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	41
20.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa	41
20.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche	42

20.3	Verifica di anomalia delle offerte	43
21.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	43
22.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	44
23.	CODICE DI COMPORTAMENTO E ACCESSO AGLI ATTI	44
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2025 il Comune di Isola della Scala (di seguito “Amministrazione”) ha deliberato la “INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA’ DI GESTIONE DELLA NUOVA SEDE FARMACEUTICA IN LOCALITA’ TARMASSIA – ATTO DI INDIRIZZO” e con determina a contrarre n. 541 del 18.07.2025 è stata avviata la prima procedura integralmente gestita mediante la piattaforma telematica piattaforma Sintel (procedura n. 205104672) con scadenza fissata per il giorno 14/09/2025 alle ore 23:00. Tale procedura è andata deserta.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2025 il Comune di Isola della Scala ha deliberato nuovi atti di indirizzo e con determina a contrarre n. 849 del 10.12.2025 è stata avviata la seconda procedura integralmente gestita mediante la piattaforma telematica piattaforma Sintel (procedura n. 211500808) con scadenza fissata per il giorno 28/02/2026 alle ore 23:00. Anche tale procedura è andata deserta.

Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 46 del 12/03/2026 il Comune di Isola della Scala ha deliberato ulteriori e nuovi atti di indirizzo per la pubblicazione della terza procedura di gara e pertanto, con determina a contrarre n. del è stato deliberato di indire la terza procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova costituzione nella frazione di Tarmassia del Comune di Isola della Scala e sono stati approvati gli atti di gara in base ai nuovi indirizzi.

L’affidamento avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente (art. 176 e ss del D. Lgs. 36/2023) mediante ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 e dell’art. 185 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito denominato “Codice”).

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla concessione.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Isola della Scala [codice NUTS: ITH31].

CUI: S00457160232202500003

CPV: 85149000-5 Servizi farmaceutici

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del Codice, è l’Arch. Riccardo Donegà.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile della Direzione Programmazione e Governo del Territorio – Attività Economiche e Produttive, Arch. Riccardo Donegà.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvale del sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall’indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e

dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, accessibile sul sito di Aria Lombardia al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualunque momento, senza restrizioni di orario.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento della domanda di partecipazione, dei relativi dati e/o documenti, mancato o imperfetto inserimento della domanda di partecipazione, dei relativi dati e/o documenti, malfunzionamento, danni, pregiudizi tutti, derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento di utilizzo della piattaforma;

- mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Tuttavia in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.comune.isoladellascala.vr.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d'integrità approvato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.11.2019, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Isola della Scala: <https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Menu?IDDettaglio=302496>

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D. Lgs. 82/2005, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 D. Lgs. 82/05);
 - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione online dell'operatore economico.

La registrazione e la successiva identificazione possono avvenire esclusivamente mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), tramite CIE: Carta d'Identità Elettronica o attraverso gli altri sistemi nazionali o regionali che forniscono un'identità digitale.

Una volta completata la procedura di registrazione, ad ogni operatore economico viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti la registrazione alla piattaforma telematica Sintel si rimanda al documento "Registrazione e accesso" accessibile sul sito di Aria Lombardia al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto di fattibilità redatto ai sensi dell'art. 185 c. 1 D. Lgs. 36/2023;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Bozza del contratto di Concessione;
- e) Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) Domanda di partecipazione (Allegato A);
- g) Documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato B);
- h) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE (Allegato C);
- i) Patto di integrità (Allegato D);
- l) Dichiarazione di tracciabilità del conto corrente (Allegato E);
- m) Offerta tecnica (Allegato F);
- n) Dichiarazione disponibilità immobile (Allegato G);
- o) Offerta economica (Allegato H);
- p) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del

Veneto, dal Presidente della Regione del Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.09.2019 accessibile al seguente link:

<https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Menu?IDDettaglio=302496>

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL e sul sito internet dell'Amministrazione all'indirizzo <https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Bandigare>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti inerenti la presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, almeno entro 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del Sistema, l'Ente concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D. Lgs. 36/2023, del servizio di gestione della farmacia comunale di nuova istituzione nella frazione di Tarmassia nel Comune di Isola della Scala, secondo le modalità e le condizioni previste nel Capitolato.

L'affidamento in concessione è costituito da un unico lotto in conseguenza dell'unità del servizio e del fatto che le attività di cui la concessione si compone non sono frazionabili senza compromettere la complessiva economicità ed efficacia della gestione del servizio.

Il valore della concessione, ex art. 179, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, quale fatturato totale presunto del concessionario generato per tutta la durata della concessione (venti anni), al netto dell’IVA, è **stimato in € 6.695.124**.

Il valore presunto della concessione comprende i costi del personale che l’ente concedente ha stimato in € 511.500,00 per tutta la durata. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta (Allegato H) sia i costi della manodopera sia i costi della sicurezza afferenti l’attività svolta che, se inferiori a quelli stimati dall’amministrazione, saranno sottoposti a verifica di congruità.

Gli importi posti a base di gara per la concessione in gestione della farmacia comunale sono i seguenti:

A) **canone di concessione annuo “quota fissa”** a base d’asta determinato in misura pari a **5.000 €** in ragione d’anno, dovuto a partire dal 25[^] (venticinquesimo) mese di attività della Farmacia, per tutta la durata della concessione. Tale canone dovrà essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Il canone di concessione annuo dovuto per i primi 24 mesi (2 anni) sarà determinato in misura pari alla metà di quello offerto;

B) **canone di concessione annuo “quota variabile”** a base d’asta, dovuto a partire dal 25[^] (venticinquesimo) mese della concessione, in misura pari all’ **1%** dei ricavi d’esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dalle prestazioni di servizi eccedenti 400.000 €.

I canoni offerti costituiranno elemento di valutazione economica dell’offerta. Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto ai suddetti canoni posti a base d’asta.

A norma dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023, si precisa che il CCNL da applicare è quello del Settore “Farmacie Private” avente H121 come codice alfanumerico unico di cui all’art. 16 quater del D.L. 76/2020, oppure gli equivalenti contratti collettivi classificati con codice unico alfanumerico H122, H124, H130.

Ai sensi dell’art. 11, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici che applicano un diverso CCNL lo indicano nella loro offerta, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione di equivalenza da parte dell’operatore economico.

Si precisa infine che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale sono stati valutati pari a zero.

Per le indicazioni di dettaglio delle stime del fatturato previsto, delle stime relative ai costi di gestione e del personale si rimanda all’allegato “**Progetto di fattibilità redatto ai sensi dell’art. 185 c. 1 D. Lgs. 36/2023**”.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A., se dovuta.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione è di 20 (venti) anni, con decorrenza dalla data di avvio dell'attività di vendita al pubblico la quale dovrà avvenire non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di Concessione (come previsto dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto).

La titolarità della farmacia, anche a seguito dell'affidamento in concessione, rimarrà in capo al Comune. Al termine dell'affidamento previsto dalla presente procedura, il concessionario non potrà vantare nei confronti del Comune di Isola della Scala richiesta di alcuna natura, ritenendosi soddisfatto dalla gestione economica ed imprenditoriale, fatti salvi tutti gli eventuali crediti e partite vantate verso terzi.

Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al concessionario a titolo di avviamento, per arredi o impianti, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.

4.2 REVISIONE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 36/2023 l'Amministrazione prevede la possibilità di procedere ad una revisione dei canoni qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario secondo quanto indicato nella bozza di contratto di concessione alla quale si rinvia.

4.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, la durata del contratto di concessione non è prorogabile.

Nessuna variazione può essere introdotta dal concessionario di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare la concessione senza necessità di una nuova procedura, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 189 del D. Lgs. 36/2023:

- a) nel caso si rendano necessari servizi supplementari da parte del concessionario rispetto a quanto incluso nella concessione iniziale in conformità a quanto disposto dall'art. 189, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- b) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 189, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023 ovvero nel caso di circostanze imprevedibili, che non alterano la natura generale della concessione, e che non comportino un valore della modifica eccedente il 50 per cento del valore della concessione iniziale;
- c) al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 189, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 2023 ovvero se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) la soglia di cui all'art. 8 della Direttiva 2014/23/UE;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacisti;
- società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente procedura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

6.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e/o nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultimo.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (ovvero con codice Ateco avente ad oggetto "Commercio al dettaglio di medicinali"), oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o Albo delle Società Cooperative, oppure (se ricorre) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) iscrizione all'**Albo dell'Ordine Territoriale dei Farmacisti** del Direttore della farmacia individuato in sede di offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, è necessaria l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

N.B. È onere del concorrente verificare, entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta che la propria iscrizione relativa alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente con quella oggetto della concessione al fine di non incorrere nell'esclusione dalla procedura di gara.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

In caso di aggiudicazione, l'operatore economico dovrà nominare, un farmacista iscritto all'Albo dell'Ordine Territoriale dei Farmacisti, in qualità di **Direttore della Farmacia**, con un'esperienza nel settore di almeno 2 anni e in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e ss.mm.ii., o miglior profilo offerto in sede di gara.

I partecipanti devono, a tal proposito, fornire in sede di offerta tecnica il curriculum e le generalità del farmacista individuato quale Direttore, il codice fiscale e le informazioni o la documentazione comprovanti il possesso dei suddetti requisiti.

Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere altro soggetto partecipante alla presente procedura né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla presente procedura, né essere designato quale Direttore della Farmacia da altri soggetti partecipanti alla presente procedura.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, la relativa nomina dovrà avvenire prima dell'inizio della gestione del servizio.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché al GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane (per le persone giuridiche) di cui di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3 "OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI" oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

A) INCOMPATIBILITA'

La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, dell'intermediazione e dell'informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica.

Alle società di persone, di capitali e alle cooperative a responsabilità limitata si applicano, per quanto compatibili, le incompatibilità di cui all'art. 8 della Legge 362/1991 e ss.mm.ii.

La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato (art. 13 Legge n. 475/1968, art. 8 della Legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.).

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dai punti precedenti.

L'eventuale incompatibilità dovrà essere rimossa dall'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria prevista dal presente disciplinare di gara.

L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, pena la risoluzione dello stesso.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti del comune concedente. Per quanto concerne la direzione della farmacia sono applicabili le prescrizioni previste dalle normative vigenti.

B) DISPONIBILITA' IMMOBILE

In sede di offerta tecnica andrà prodotto il Modello di Dichiarazione Disponibilità immobile come meglio indicato all'art. 16 del presente Disciplinare di gara.

Per la stipula del contratto è necessario che il concessionario fornisca all'Ente concedente il titolo giuridico che garantisca la disponibilità dei locali individuati per l'esercizio dell'attività di Farmacia (contratto di locazione/ acquisto dei locali o altro...).

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 183, comma 9, del Codice l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.2 e 7.3 per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano i requisiti e le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, salvo che il primo non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio).

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie così come disciplinato dall'art. 104 del Codice. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (cd. Divieto di avvalimento a cascata).

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 "REQUISITI DI ORDINE GENERALE" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al punto 7 "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE" oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente concedente procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per quanto non specificato si rimanda all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

10. SUBAPPALTO

Trattandosi di concessione di servizi, si richiama l'art. 188 del Codice, in base al quale il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalti, di cui all'art. 119 del Codice.

In considerazione della particolare natura del servizio in concessione, è fatto divieto di subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio farmaceutico oggetto della presente procedura.

Il subappalto è ammesso per tutte le ulteriori attività ancillari ed accessorie, in conformità agli articoli 119 e 188 del D. Lgs. 36/2023 ai quali si rinvia ma non è consentito il subappalto a cascata cioè le prestazioni soggette a subappalto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle caratteristiche della concessione e dell'esigenza di garantire una miglior gestione del servizio.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato preventivamente dall'ente concedente in seguito a richiesta scritta del concessionario, con i termini indicati dall'art. 119 del Codice.

Non si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, in quanto opzione incompatibile con il modulo concessorio prescelto.

Per tutti i sub-contratti, comunque denominati, che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica all'ente concedente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all'ente concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È fatto divieto al concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d) del Codice, totalmente o parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di inadempimento da parte del concessionario ai suddetti obblighi, il concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 66.951,24.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile al concessionario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011. Sono fatti riconducibili al concessionario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, intestato:

TESORERIA COMUNALE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

IBAN:

B 03069 12117 100000046323

Causale "Cauzione per la gestione in concessione della nuova farmacia comunale nella frazione di Tarmassia a Isola della Scala".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente tramite sito internet o tramite PEC. L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto (Concessione della gestione della farmacia comunale nella frazione di Tarmassia a Isola della Scala) e del soggetto garantito (Comune di Isola della Scala);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

1. per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

2. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

1. per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

2. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d) Riduzione del 20% cumulabile con quelle indicate alle precedenti lett. a) e b) in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 45001 o UNI ISO 37001.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad Euro 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'Ente concedente accerta il pagamento del contributo verificando la ricevuta di pagamento allegata in sede di offerta.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL di Arca Lombardia Spa **entro le ore 23:00 del giorno 28/02/2026**.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una busta telematica "A" contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica "B" contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica "C" contenente l'offerta economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

N.B. Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Al termine della compilazione dell'offerta economica, SINTEL genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dall'operatore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. In caso di partecipazione in forma associata il documento dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate al paragrafo 15.3.

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, anche per causa non imputabile all'operatore economico. L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL come risultante dai log del Sistema.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni all'offerta già presentata.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 8 del presente Disciplinare.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa A contiene la documentazione firmata digitalmente e indicata nella tabella seguente:

N.	DOCUMENTO	SPECIFICHE
1	Domanda di partecipazione	Allegato A Per la compilazione si rimanda a quanto precisato al punto 15.1 del presente disciplinare.
2	DGUE (documento di gara unico europeo)	Allegato B In attuazione dell'art. 91 del Codice, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in modalità telematica. Per la corretta compilazione del DGUE, si rimanda a quanto precisato al punto 15.2 del presente disciplinare e al contenuto della Circolare MIT n.6212 del 30.06.2023 che definisce le linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Per la compilazione si rimanda a quanto precisato al punto 15.2 del presente disciplinare.
3	Documento di identità del rappresentante legale o della persona munita dei poteri di rappresentanza	
4	Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE	Allegato C Per la compilazione si rimanda a quanto precisato al punto 15.3 del presente disciplinare.
5	Patto di integrità	Allegato D
6	Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010	Allegato E
8	Contributo ANAC	Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC secondo quanto indicato all'art. 12 del presente disciplinare.
11	Garanzia provvisoria	Da produrre ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del presente disciplinare.
12	Marca da bollo	Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 nel rispetto di quanto stabilito dal

		Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire alternativamente con una delle seguenti modalità: a) F24 Elide con codice tributo 1552, annualità 2025, coobbligato 00457160232, codice identificativo 40, CIG; b) mediante acquisto di una marca da bollo da euro 16,00 ed inserimento del suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegando, obbligatoriamente copia del contrassegno.
9	Eventuale documentazione in caso di avvalimento	In base a quanto precisato al punto 15.4 del presente disciplinare.
10	Eventuale documentazione per i soggetti associati	In base a quanto precisato al punto 15.5 del presente disciplinare.

Si precisa che **tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti indicati al successivo punto 15.6.**

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella **domanda di partecipazione**, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di applicare il CCNL indicato dall'Ente concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge 76/2020;
6. di garantire, secondo quanto indicato al punto 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
8. di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di prestazione del servizio, di riconoscere sufficienti per lo svolgimento dello stesso i tempi e le modalità assegnati dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, di aver attentamente esaminato e di ben conoscere tutti i documenti di gara;
9. di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di locazione o altro contratto che garantisca la disponibilità della sede della farmacia individuata e indicata in offerta tecnica entro la stipula del contratto di concessione;
10. di impegnarsi a nominare in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto quale direttore della farmacia un soggetto in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato e dall'art. 7.3 del presente Disciplinare di gara;
11. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente concedente reperibile al seguente link:
<https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Menu?IDDettaglio=302496>
- e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. di accettare il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aggiornato e sottoscritto dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione del Veneto, da ANCI e da UPI in data 19.09.2019 accessibile al seguente link:
<https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Menu?IDDettaglio=302496>
13. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Ente concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara gestita con il sistema telematico del portale <http://www.aria.regione.lombardia.it>;

15. di essere consapevole che l'uso del Sistema è disciplinato dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", pubblicate sul sito <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8/MA02%2BARCA%2BModalit%25C3%25A0%2Btecniche%2Butilizzo%2B-%2BRel%2B5%2B36%2B0%2B4.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3DROOTWORKS PACE-93b25f03-5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8-mI91JWu&ved=2ahUKEwjRpLK4ltyMAxUV0gIHHSaFDKwQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2htpk8noCsMUeP5rjlqah>

che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;

16. di essere consapevole che l'Ente si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa ove ricorra una di tali circostanze, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Ente, con esclusione di offerte in diminuzione rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;

17. per l'Accesso agli atti:

a) dichiara di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36 commi 1 e 2 del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto al Sistema;

b) di essere consapevole che la Stazione Appaltante deve assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

18. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;

19. di indicare l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche della garanzia provvisoria.

Inoltre, vista la specificità della presente Concessione:

20. di essere a conoscenza e rispettare le disposizioni normative specifiche per il servizio in oggetto elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto;

21. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

Inoltre per agevolare la Stazione unica appaltante e l'Ente Concedente nella valutazione dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023 si deve indicare nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE (Allegato B) l'elenco delle violazioni in materia fiscale e contributiva.

15.2 DGUE

Il concorrente dovrà eseguire l'upload del DGUE in formato XML fornito dall'Amministrazione (allegato B) e procedere con la compilazione nella sezione "Miap" della pagina Sintel presente nel modulo denominato "Interoperabilità Appalti" disponibile al link <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocedgue/cruscotto>. Al termine della compilazione l'operatore economico dovrà firmare digitalmente il DGUE e allegarlo nella Busta virtuale (sia in formato XML sia in formato PDF).

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di avvalimento da ciascuna ausiliaria con specifica indicazione dei requisiti oggetto di avvalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA AL DGUE

Nella **dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE** le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento firmata dal legale rappresentante attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- 2) il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessario per tutta la durata dell'appalto;
- 3) DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- 4) dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- 5) patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SOGGETTI ASSOCIATI

[In caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito]:

- Copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE;
- Dichiarazione a firma congiunta dei legali rappresentanti dei consorziati contenente la specificazione delle parti del servizio/fornitura ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

[In caso di raggruppamento temporaneo]:

- già costituito: l'atto costitutivo del R.T.I. contenente:
 - il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario (allegando copia del mandato stesso);
 - la specificazione delle parti del servizio/fornitura ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ((la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023);
- costituendo: dichiarazione a firma congiunta dei legali rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento che:
 - specifichi le parti del servizio/fornitura ovvero le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici (la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023);
 - indichi l'operatore economico che assumerà la veste di mandatario;
 - attesti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 68, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al mandatario;
 - contenga la clausola in base alla quale entro 30 gg dalla stipula del contratto, dovrà essere presentato l'atto costitutivo.

[In caso di aggregazioni di retisti]:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

[In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo]:

- - copia del contratto di rete;
- - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.6 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (rappresentante legale o procuratore);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta tecnica B contiene la documentazione firmata digitalmente e indicata nella tabella seguente:

N.	DOCUMENTO	SPECIFICHE
1	Offerta tecnica secondo l'Allegato F	Scheda punteggi tecnici (Allegato "F"), debitamente compilata in ogni sua parte firmata digitalmente.
2	Relazione tecnica di cui ai criteri premiali della tabella al punto 18. 1	Unica Relazione che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo punto 18.1 del presente disciplinare, le modalità con le quali l'operatore economico intende eseguire le prestazioni oggetto di concessione. La relazione pertanto dovrà essere obbligatoriamente articolata nei seguenti capitoli: <ol style="list-style-type: none">1. Progetto di allestimento dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia (punto 4 della tabella al paragrafo 18.1);2. Servizi erogati (punto 5 della tabella al paragrafo 18.1);3. Sistemi di informatizzazione o di semplificazione per la gestione del

		<p>servizio (punto 6 della tabella al paragrafo 18.1);</p> <p>4. Strategie di marketing (punto 7 della tabella al paragrafo 18.1);</p> <p>5. Servizi migliorativi (punto 8 della tabella al paragrafo 18.1).</p> <p>La relazione tecnica, redatta in formato A4 - interlinea 1,5 - con carattere Times New Roman 11, non potrà essere composta da un numero di facciate superiore a 30 (trenta). Le pagine eccedenti tale limite non saranno prese in considerazione per la valutazione complessiva dell'offerta tecnica. Sono esclusi dal conteggio delle pagine l'indice e le eventuali copertine.</p> <p>La relazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.</p> <p>Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.6.</p>
3	Curriculum professionale del Direttore del servizio	Utile alla valutazione del criterio indicato nel successivo punto 9 della tabella presente al paragrafo 18.1.
4	Dichiarazione disponibilità immobile secondo l'Allegato G	Allegato G) debitamente compilato e sottoscritto dall'operatore economico attestante la disponibilità dell'immobile, sottoscritto tra le parti.
5	Contratto di avvalimento (eventuale)	Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, allegare copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente.
6	Segreti tecnici (eventuale)	<p>Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, che argomenti in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;</p> <p>Copia firmata delle relazioni tecniche adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.</p>

7	Dichiarazione relativa al C.C.N.L. (eventuale)	L'eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative per i lavoratori nel caso di adozione di un diverso C.C.N.L. rispetto a quello individuato nel presente disciplinare di gara e relativa documentazione probatoria.
---	--	---

Si precisa che **tutti i documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D. Lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati al punto 15.6.**

Resta ferma, la facoltà dell'ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La documentazione relativa all'"Offerta Tecnica" non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica, ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella "Offerta economica".

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta economica C contiene la documentazione firmata digitalmente e indicata nella tabella seguente:

N.	DOCUMENTO	SPECIFICHE
1	Offerta Economica da Sistema	Firmare digitalmente e caricare l'offerta generata automaticamente dal Sistema. La graduatoria sarà effettuata off-line sulla base dell'offerta economica trasmessa mediante l'allegato H.
2	Allegato H - Scheda di offerta economica A pena di esclusione	La busta telematica C – Offerta economica, deve contenere, a pena di esclusione l'offerta economica predisposta utilizzando l'Allegato H, da compilare, limitatamente ai campi editabili e indicando i seguenti elementi: A) – il canone di concessione annuo "QUOTA FISSA" dovuto a partire dal 25° mese di attività della farmacia da corrispondere al Comune di Isola della Scala da parte del Concessionario (il

		<p>canone di concessione annuo dovuto per i primi 24 mesi sarà determinato in misura pari alla metà di quello offerto);</p> <p>B) – il canone di concessione annuo “QUOTA VARIABILE” calcolato sui ricavi d’esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dei servizi eccedenti € 400.000,00 da corrispondere al Comune di Isola della Scala da parte del Concessionario a partire dal 25° mese di attività della farmacia.</p> <p>D)- la stima dei costi relativi alla sicurezza interna o aziendale ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice;</p> <p>E)- la stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice.</p>
3	Piano Economico Finanziario (PEF)	<p>Il piano economico finanziario deve evidenziare la redditività della gestione per tutto l’arco temporale della concessione, tenuto conto dell’offerta formulata, sia dal punto di vista economico (con indicazione di un conto economico previsionale) che da quello finanziario (con indicazione dei flussi di cassa attesi).</p> <p><u>Il PEF dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia da parte del legale rappresentante dell’operatore economico partecipante alla gara sia da parte di un dottore commercialista o di un revisore legale abilitato all’esercizio della professione.</u></p>

Si precisa che **tutti i documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore con firma digitale sensi del D. Lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati al punto 15.6.**

Si precisa che non sono ammesse offerte in ribasso rispetto ai noni posti a base d’asta.

Saranno escluse le offerte con costi della sicurezza e della manodopera non indicati o di valore pari a € 0,00.

Si precisa che il Piano Economico Finanziario non sarà oggetto di valutazione ma è funzionale a saggiare la fattibilità e la congruità dell’offerta presentata per tutta la durata della concessione.

La Commissione giudicatrice verificherà pertanto l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico finanziario.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 185 del D. Lgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 <i>punti</i>
Offerta economica	30 <i>punti</i>
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante con la ripartizione dei relativi punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi e i sub punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. A tal fine è richiesta la presentazione del Curriculum professionale del Direttore del servizio e di una relazione tecnica articolata obbligatoriamente nei seguenti capitoli:

1. Progetto di allestimento dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia (punto 4 della tabella al paragrafo 18.1);
2. Servizi erogati (punto 5 della tabella al paragrafo 18.1);
3. Sistemi di informatizzazione o di semplificazione per la gestione del servizio (punto 6 della tabella al paragrafo 18.1);
4. Strategie di marketing (punto 7 della tabella al paragrafo 18.1);
5. Servizi migliorativi (punto 8 della tabella al paragrafo 18.1).

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N.	Criteri di valutazione	Criteri Motivazionali / Lista scelte		Punti	Punti	Punti
				D max	Q max	T max
1	METRATURA SPAZI INTERNI DISPONIBILI DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	Oltre 201 mq	Punti 3			3
		Da 101 a 200 mq	Punti 2			
		Da 50 a 100 mq	Punti 1			
		Minore di 50 mq	Punti 0			

2	DISPONIBILITÀ SPAZI ESTERNI PER PARCHEGGIO DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE	Nessun parcheggio riservato	Punti 0			4
		Da 1 a 2 stalli	Punti 1			
		Da 3 a 5 stalli	Punti 2			
		Da 6 stalli e oltre	Punti 3			
		Presenza di almeno 1 stallo tra quelli disponibili riservato ai disabili	Punti 1			
3	ESTENSIONE DEGLI ORARI SETTIMANALI DI APERTURA RISPETTO A 40 ore settimanali	$C_i = (N_i / N_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 N_i = numero ore aggiuntive offerte settimanali dal concorrente i-esimo N_{max} = numero ore settimanali dell'offerta più conveniente $P = C_i \times \text{Punteggio max}$			5	
4	PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELLA FARMACIA Il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche dell'allestimento dei locali e delle attrezzature <u>nella relazione allegata nella busta telematica riservata all'offerta tecnica (allegato n. 2 della tabella indicata al paragrafo 16 del presente disciplinare)</u> in relazione a: - Quantità e tipologie di arredi installati e/o da installare; - Caratteristiche del magazzino farmaci con indicazione delle modalità di gestione delle scorte di magazzino;	La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI: - Qualità, comfort, design, funzionalità, quantità, completezza e sicurezza; - Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con gli utili del concessionario; - Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse; - Chiarezza (anche espressivo – compositiva) ed esaustività nella formulazione delle proposte;			5	

	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature per lo svolgimento del servizio di farmacia; - Caratteristiche strutturali del laboratorio galenico; - impianti tecnologici di riscaldamento e raffreddamento dei locali o altri impianti previsti; - spazi di riposo per i turni; -illuminazione spazi interni ed esterni; -Layout grafico distributivo dell'arredamento. 				
5	<p>EROGAZIONE DI SERVIZI</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere i servizi erogati e le modalità di realizzazione <u>nella relazione allegata nella busta telematica riservata all'offerta tecnica (allegato n. 2 della tabella indicata al paragrafo 16 del presente disciplinare).</u></p> <p>Si precisa che per l'erogazione delle prestazioni indicate la farmacia dovrà garantire che i locali rispondano ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti SUB-CRITERI:</p> <p>A) erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza della farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici; - preparazione e consegna al domicilio di miscele per la nutrizione artificiale e di medicinali antidolorifici; - dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta ... 	Max 5 punti	30	
	<p>B) Partecipazione a programmi di educazione e vigilanza sanitaria, quali a titolo esemplificativo: partecipazione ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'adesione dei malati alle terapie mediche, partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; partecipazione a programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale...</p>	Max 5 punti			

	<p>C) erogazione di servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, eventualmente anche avvalendosi di personale infermieristico quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa; - misurazione della capacità polmonare; - misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno; -effettuazione di elettrocardiogrammi... 	Max 5 punti			
	<p>D) effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo quali a titolo esemplificativo: test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito; test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine; test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci...</p>	Max 5 punti			
	<p>E) servizio di prenotazione di visite /analisi presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e l'eventuale pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa</p>	Max 5 punti			
	<p>F) erogazione di servizi di telemedicina quali servizi di prevenzione secondari; di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di monitoraggio, di teleconsulto ...</p>	Max 5 punti			

6	<p>SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE O DI SEMPLIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità di realizzazione del servizio <u>nella relazione allegata nella busta telematica riservata all'offerta tecnica (allegato n. 2 della tabella indicata al paragrafo 16 del presente disciplinare)</u> con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - processi di semplificazione utilizzati nella gestione del servizio (come ad esempio gestione code, attivazione di servizi di prenotazione gratuita di farmaci/parafarmaci, avviso disponibilità in farmacia del farmaco prenotato ecc) - tecnologie informatiche applicate alla gestione del servizio - strumenti di connessione con gli utenti del servizio (chat -sms-telefono – mail – app. ecc). 	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovazione, riduzione attese, facilità d'uso, impatto e semplificazioni per gli utenti; - Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con gli utili del concessionario; - Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse; - Chiarezza (anche espressivo – compositiva) ed esaustività nella formulazione delle proposte. 	5		
7	<p>STRATEGIE DI MARKETING</p> <p>Il concorrente dovrà indicare le modalità di gestione del marketing in particolare per massimizzare i ricavi e la fidelizzazione dei clienti <u>nella relazione allegata nella busta telematica riservata all'offerta tecnica (allegato n. 2 della tabella indicata al paragrafo 16 del presente disciplinare)</u>.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglior visione strategica, maggior competitività; - Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con gli utili del concessionario; - Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse; - Chiarezza (anche espressivo – compositiva) ed esaustività nella formulazione delle proposte. 	3		
8	<p>SERVIZI MIGLIORATIVI</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p>	10		

	<p>Descrizione delle ulteriori soluzioni migliorative proposte idonee ad evidenziare gli aspetti sociali della gestione, avuto riguardo a specifici target (es. promozioni o scontistiche per anziani, azioni a sostegno della genitorialità, ecc.) e/o alla generazione di esternalità positive sulla comunità di riferimento. Il concorrente dovrà indicare i servizi migliorativi offerti nella relazione allegata nella busta telematica riservata all'offerta tecnica (allegato n. 2 della tabella indicata al paragrafo 16 del presente disciplinare)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - concretezza, realismo efficacia ed efficienza dei servizi migliorativi offerti in relazione alla fruizione da parte degli utenti e ai benefici per la collettività e per l'amministrazione Concedente; - erogazione di servizi a titolo gratuito (controlli del peso, noleggio di dispositivi...); - Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un'ottica di plausibile compatibilità economica con gli utili del concessionario; - Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse; - Chiarezza (anche espressivo – compositiva) ed esaustività nella formulazione delle proposte. 			
9	<p>PROFILO ESPERIENZIALE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO</p> <p>Il concorrente dovrà allegare il curriculum professionale del Direttore del servizio di massimo 3 facciate (formato della pagina A4, carattere times new roman, dimensione del carattere 11, interlinea 1,5).</p> <p>Si avverte che la Commissione Giudicatrice, in caso di relazioni che superino il limite sopra indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame delle facciate indicate.</p>	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i giudizi sulla base dei seguenti CRITERI MOTIVAZIONALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - competenza, esperienza e completezza del profilo professionale ed esperienziale presentato; - Chiarezza (anche espressivo – compositiva) ed esaustività nella formulazione delle proposte. 	5		
	TOTALE				70

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indicata in tabella al corrispondente criterio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli **elementi discrezionali** cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, sulla base della seguente formula:

$$C_i = mc$$

dove

mc = media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento</i>
Ottimo	1,00	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Buono	0,75	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,50	La proposta presenta aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,25	La proposta risulta essere appena appena sufficiente con pochi elementi di pregio
Insufficiente	0,00	Non è presentata alcuna proposta o miglioramento rilevanti

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante il metodo "aggregativo compensatore":

$$P_i = C_i \times P_{max}$$

P_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio

P_{max} = massimo punteggio conseguibile per ciascun criterio.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula "lineare" come indicato nella sottostante tabella:

N.	Descrizione	Formola attribuzione coefficiente	Punti Max.
1	<p>CANONE ANNUO "QUOTA FISSA"</p> <p>Inteso come canone di concessione annuo dovuto a partire dal 25° mese di attività della farmacia da corrispondere al Comune di Isola della Scala da parte del Concessionario.</p> <p>*il canone di concessione annuo dovuto per i primi 24 mesi (2 anni) sarà determinato in misura pari alla metà di quello offerto.</p> <p><u>Sono ammesse offerte con rialzi arrotondati alle centinaia di euro e in misura non inferiore al canone posto a base di gara pari ad € 5.000,00.</u></p>	<p>$P_i = (C_i / C_{max}) \times P_{max}$</p> <p>dove</p> <p>$C_i$ = Canone offerto dal concorrente i-esimo (<u>non la % di rialzo</u>)</p> <p>C_{max} = Canone offerto più alto</p> <p>P_{max} = massimo punteggio attribuibile (in questo caso 25 punti)</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo</p>	25
2	<p>CANONE ANNUO "QUOTA VARIABILE"</p> <p>Intesa come percentuale calcolata sui ricavi d'esercizio derivanti dalle vendite delle merci e dei servizi eccedenti € 400.000,00 da corrispondere al Comune di Isola della Scala da parte del Concessionario a partire dal 25° mese di attività della farmacia.</p> <p><u>Sono ammesse offerte in misura non inferiore alla percentuale posta a base di gara pari all'1%.</u></p>	<p>$P_i = (C_i / C_{max}) \times P_{max}$</p> <p>dove</p> <p>$C_i$ = Canone percentuale offerto dal concorrente i-esimo (<u>non la % di rialzo</u>)</p> <p>C_{max} = Canone offerto più alto</p> <p>P_{max} = massimo punteggio attribuibile (in questo caso 5 punti)</p> <p>P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo</p>	5
	TOTALE		30

Non sono ammesse offerte inferiori agli importi posti a base d'asta.

Il canone quota fissa offerto dovrà riportare un importo arrotondato alle centinaia di euro.

Il canone quota variabile offerto, espresso in percentuale, dovrà riportare al massimo due cifre decimali. In caso di valori con un numero maggiore di decimali, si prenderanno in considerazione unicamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente **riparametrato** attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica al fine dell'individuazione della migliore offerta.

Nel caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore che ha ottenuto il punteggio più alto relativo alla offerta tecnica. A parità di punteggio dell'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse).

La graduatoria di gara, a partire dal concorrente vincitore all'ultimo classificato, sarà quindi formata collocando in ordine decrescente di punteggio le offerte ammesse alla gara (offerte non escluse).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso il Sistema di approvvigionamento digitale.

Alla commissione compete la verifica, l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

20.1 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) procedere agli adempimenti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

20.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta riservata, all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Chiusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria. La Commissione verifica altresì l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP procede alla richiesta di un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.

Il RUP rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti, e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, il RUP dà atto nel verbale, ai sensi dell'art 90 comma 1, lett. d) l'esclusione per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- mancata allegazione PEF.

In tal caso la commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica degli operatori esclusi.

L'Ente Concedente, come già precisato al punto 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico

non possono modificare il contenuto dell'offerta/PEF.

20.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità un'offerta che, in base ad elementi specifici dell'offerta presentata (ad esempio nel caso di costi della manodopera indicati nell'offerta inferiori a quelli stimati dall'amministrazione), appaia non congrua.

In tal caso il RUP, su indicazione della Commissione giudicatrice, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute non congrue.

A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione giudicatrice esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti, può chiedere per iscritto la presentazione di ulteriori specificazioni, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta e/o procedere, anche mediante audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP, preso atto delle risultanze del procedimento di verifica di congruità, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, non superino la verifica di cui sopra.

Come previsto dall'art. 1, comma 4, dell'Allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, ove l'Ente Concedente debba effettuare la procedura di verifica di anomalia/congruità, i termini indicati nelle PREMESSE sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC e all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Codice, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del Codice che prevede che il contratto non possa essere stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dal Concessionario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, il Concessionario deve presentare la garanzia definitiva secondo le misure e le modalità previste dall'art. 193, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, il Concessionario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. Al Concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del Concessionario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice e comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti ai sensi dell'art. 18, comma 1, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o di un notaio.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto (stimate in circa € 2.200,00).

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Concessionario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato dal D.P.R. 81/2023, e nel codice di comportamento dell'Ente concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO reperibile al link:

<https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Menu?IDDettaglio=284222>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, il Concessionario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente concedente al link:

<https://www.comune.isoladellascala.vr.it/Bandigare>

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Veneto.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

Isola della Scala, 09/12/2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Riccardo Donegà

(firmato digitalmente)